

# STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO PESCARA 2018

(approvato dal Comitato Costituente in data 7 marzo 2019)

## CAPO I - DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 1 - Associazione, sede, durata

È costituita una Associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica e senza scopi di lucro denominata "CIRCOLO NAUTICO PESCARA 2018" (CNP).

La sede legale e sociale è a Pescara, in via Papa Giovanni XXIII, presso il Porto Turistico Marina di Pescara e può essere spostata nell'ambito del territorio nazionale con delibera del Consiglio Direttivo.

Sempre con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie e distaccate, ove ritenute utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata ed il suo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge in vigore al momento dello scioglimento.

### Art. 2 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e si prefigge lo scopo di promuovere la diffusione delle attività sportive dilettantistiche, anche attraverso programmi didattici e, con particolare riguardo, la diffusione e la pratica degli sport nautici, motonautici, della vela, del canottaggio e del diporto in generale.

Per il conseguimento di tali finalità l'Associazione può:

- organizzare gare nautiche e motonautiche, regate veliche e di canottaggio, a carattere locale, zonale, nazionale ed internazionale;
- istituire scuole di vela e, in generale, di diffusione della cultura nautica;
- indire corsi finalizzati al conseguimento delle patenti di abilitazione alla conduzione di imbarcazioni da diporto e, in generale, progettare e realizzare attività formative, anche di tipo professionale, nell'ambito dei settori della marineria, della nautica e del diporto;
- curare e promuovere tutte le attività collaterali, anche culturali, ricreative ed assistenziali, per il miglior raggiungimento delle finalità istitutive;
- proporre e concludere gemellaggi con altre associazioni che perseguano gli stessi scopi, al fine di un più completo potenziamento ed esercizio della propria attività.

Il Circolo Nautico Pescara è una "Associazione sportiva dilettantistica apolitica e senza fini di lucro" e la sua attività non tiene conto di differenze politiche, di sesso, razza e religione. Il Socio che, anche indirettamente, da solo o in concorso con altri, Soci o terzi, nell'ambito delle attività sociali, compia atti ostili verso chiacchiera per motivi politici, di sesso, razza o religione, incorre nelle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto.

### Art. 3 - Insegna sociale

L'insegna Sociale è costituita da un guidone di grandezza decrescente dalla sagola verso il vertice, recante tre stelle bianche in campo blu scuro rappresentante la bandiera dell'Europa.

## CAPO II - DEL FONDO SOCIALE E DEI RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI

### Art. 4 - Fondo ed entrate

Il Fondo dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquistati;
- da beni mobili ed immobili provenienti da eventuali donazioni, contributi e lasciti da parte di soci, privati, pubbliche amministrazioni, enti vari, sponsor, etc.

Il Fondo dell'Associazione può essere destinato esclusivamente al raggiungimento delle finalità associative.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale Fondo Sociale che resiederà una volta coperte tutte le passività in essere o prevedibili, sarà devoluto a fini sportivi e, in particolare, a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatte salve eventuali diverse destinazioni imposte da leggi vigenti al momento dello scioglimento.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote sociali annuali;
- dai contributi straordinari;
- da eventuali corrispettivi dei servizi resi dall'Associazione;
- da eventuali donazioni, contributi e lasciti da parte di soci, privati, pubbliche amministrazioni, enti vari, sponsor, etc.;
- da redditi patrimoniali.

Misura, entità e modalità di pagamento della quota di ammissione, delle quote sociali e degli eventuali contributi straordinari sono determinate annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

### Art. 5 - Spese

Alle spese occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione si provvede con i proventi derivanti da tutte le entrate dell'Associazione.

### Art. 6 - Contabilità e rendiconto economico-finanziario

La contabilità dell'Associazione è tenuta con adeguati criteri tecnici e nel rispetto delle prescrizioni di legge cui l'Associazione stessa fosse eventualmente tenuta.

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il successivo 30 aprile viene sottoposto all'Assemblea dei Soci il rendiconto economico-finanziario consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il preventivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 novembre dell'anno precedente al quale si riferisce.

L'Assemblea dei Soci, nell'approvare il preventivo, può stabilire le opportune linee di azione alle quali il Consiglio Direttivo deve attenersi.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno rinvii all'anno successivo e potranno essere utilizzati unicamente per attività mirate al conseguimento della finalità dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## CAPO III - DEI SOCI

### Art. 7 - Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche di nota e indiscussa probità ed onorabilità, che, in possesso della capacità giuridica, accettino di uniformarsi alle norme del presente Statuto e del Regolamento Sociale nonché alle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo legalmente assunte.

I Soci sono tenuti ad assumere e praticare reciprocamente una condotta democratica, leale, fraterna, disinteressata ed ispirata a sentimenti di solidarietà ed affetto, che sempre contraddistingue gli appassionati del mare.

È espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: sono i Soci Ordinari che hanno costituito il Circolo Nautico Pescara 2018.
- Soci Ordinari: sono quelli che, previa domanda, sono ammessi a far parte dell'Associazione, secondo le previsioni del presente Statuto.
- Soci Juniores: sono quelli che, figli dei Soci Ordinari con età compresa tra i 18 e i 32 anni, previa domanda, sono ammessi a far parte dell'Associazione, secondo le previsioni del presente Statuto. I Soci Juniores sono esentati dal pagamento della quota di ammissione e sono tenuti al pagamento della quota sociale nella misura ridotta che verrà di volta in volta determinata dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto ma, per i primi tre anni, non sono eleggibili alle cariche sociali. Dal quarto anno, se hanno maturato una anzianità sociale ininterrotta di almeno tre anni, acquisiscono la possibilità di essere eletti alle cariche sociali. I Soci Juniores, al compimento del 33mo anno di età, diventano di diritto Soci Ordinari, senza pagamento della quota di ammissione. Essi diventano inoltre di diritto Soci Ordinari se, prima del compimento del 33mo anno di età, vengono eletti a cariche sociali.
- Soci Sportivi: sono quelli che, con età compresa tra i 18 e i 35 anni, previa domanda, sono ammessi a far parte dell'Associazione, secondo le previsioni del presente Statuto, perché interessati a partecipare all'attività sportiva promossa dal Circolo Nautico Pescara come tesserati dello stesso. I Soci Sportivi sono esentati dal pagamento della quota di ammissione e sono tenuti al pagamento della quota sociale. Essi hanno diritto di voto ma, per i primi tre anni, non sono eleggibili alle cariche sociali. Dal quarto anno, se hanno maturato una anzianità sociale ininterrotta di almeno tre anni, acquisiscono la possibilità di essere eletti alle cariche sociali. I Soci Sportivi, al compimento del 35mo anno di età, diventano di diritto Soci Ordinari, senza pagamento della quota di ammissione.
- Soci Sportivi Juniores: sono i giovani che, con età compresa tra i 14 e i 18 anni, previa domanda sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale, sono ammessi a far parte dell'Associazione, secondo le previsioni del presente Statuto, perché interessati a svolgere attività agonistica nautica sotto l'egida del Circolo Nautico Pescara, come tesserati dello stesso. I Soci Sportivi Juniores sono esonerati dal pagamento della quota di ammissione e della quota sociale fino al compimento del 18mo anno di età, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. Al compimento del 18mo anno di età i Soci Sportivi Juniores, dietro loro richiesta, diventano di diritto Soci Sportivi.
- Soci Onorari: sono quelli nominati come tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari ed eccezionali benemerite. I Soci Onorari hanno i medesimi diritti dei Soci Ordinari. La nomina a Socio Onorario del Circolo Nautico Pescara sarà vita natural durante.

#### Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto di voto singolo e non delegabile e capacità di essere eletti alle cariche sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto, fatte salve le esclusioni previste dal precedente art. 7.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso, uso e godimento dei beni e dei servizi dell'Associazione, nel rispetto delle norme previste dal "Regolamento" emanato dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci devono:

- osservare il presente Statuto, il Regolamento per il funzionamento e la frequenza della Sede, nonché le delibere ed i provvedimenti emanati dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dai Consiglieri ai quali siano delegati particolari compiti;
- provvedere al regolare e tempestivo pagamento della quota di ammissione (se prevista), delle quote sociali e di eventuali contributi straordinari, secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 9 - Modalità di ammissione

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, su domanda dell'aspirante, sottoscritta anche da due Soci presentatori con anzianità sociale ininterrotta non inferiore a tre anni.

Il Consiglio Direttivo pubblicherà la domanda d'iscrizione dell'aspirante mediante affissione nella bacheca dell'Associazione e potrà tener conto di eventuali osservazioni motivate pervenute per iscritto da qualsiasi Socio.

All'atto dell'ammissione, i nuovi Soci devono versare la quota d'ammissione e la quota sociale secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo, entro il termine di trenta giorni.

Trascorso tale termine senza che il pagamento sia avvenuto, l'aspirante sarà ritenuto rinunciario e non acquisirà, pertanto, lo status di Socio.

La domanda di ammissione che venisse respinta dal Consiglio Direttivo non potrà essere riproposta prima che sia decorso un anno dal rigetto.

#### Art. 10 - Dimissioni del Socio, decesso del Socio, morosità del Socio

- **DIMISSIONI** - Il Socio che intenda dimettersi deve comunicare tale sua volontà all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre di ciascuno anno. Le rassegnate dimissioni avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo ed il Socio dimissionario non avrà diritto al rimborso della quota sociale.

Le dimissioni presentate oltre la durata indicata avranno effetto per il secondo anno successivo con obbligo del pagamento della quota per il primo anno successivo.

- **DECESSO** - In caso di decesso di un Socio Ordinario, il coniuge e i figli possono, entro il compimento dell'anno solare successivo a quello del decesso del congiunto, essere ammessi singolarmente quali Soci Ordinari, previa domanda da presentare al Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto, ommesse le formalità di presentazione.

In ipotesi di ammissione, il coniuge ed i figli del Socio Ordinario deceduto sono esentati dal pagamento della quota di ammissione.

- **MOROSITÀ** - A far data dal 60mo giorno successivo a quello fissato dal Consiglio Direttivo per il pagamento della quota sociale e di eventuali contributi straordinari, ai Soci che non vi abbiano provveduto sono automaticamente interdetti e preclusi i diritti di accesso, uso e godimento di tutti i beni e servizi dell'Associazione. Decorso l'indicato termine, l'Associazione avrà la facoltà di agire giudizialmente per il recupero delle somme dovute, previa costituzione in mora del Socio moroso e contestuale diffida con lettera raccomandata ad effettuare il pagamento entro l'ulteriore termine di quindici (15) giorni e previa adozione, con delibera del Consiglio Direttivo, del provvedimento di radiazione del Socio moroso.

### CAPO IV - DEGLI ORGANI SOCIALI

#### Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato dei Proibiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e si intendono accettate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento di attività svolte nell'interesse dell'Associazione.

#### Art. 12 - Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

- **ASSEMBLEA ORDINARIA** - L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno; la prima entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo annuale, la seconda entro il 30 novembre per l'approvazione del preventivo.

Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio Direttivo e la determinazione del numero dei consiglieri;
- l'elezione del Collegio dei Revisori;
- l'elezione del Comitato dei Proibiviri;
- l'istituzione di eventuali nuove categorie di Soci.

L'assemblea ordinaria deve inoltre essere convocata:

- quando ne abbiano formulato apposita e motivata richiesta un numero non inferiore ad un quinto dei Soci aventi diritto di voto;
- tutte le volte che sarà ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti. In seconda convocazione si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei partecipanti.

- **ASSEMBLEA STRAORDINARIA** - Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un quinto (1/5) dei Soci aventi diritto di voto;
- la delibera di scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno il 50% dei Soci presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno un quarto (1/4) degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole che rappresenti almeno un sesto (1/6) dei Soci aventi diritto al voto.

Nei casi previsti dalla legge, nel corso delle assemblee straordinarie le funzioni di segretario dovranno essere svolte da un Notaio.

- **NORME COMUNI PER ENTRAMBE LE ASSEMBLEE** - Le assemblee, ordinaria e straordinaria, sono convocate dal Consiglio Direttivo, preferibilmente presso la Sede dell'Associazione, ma anche fuori da essa, purché in Italia.

Le assemblee sono convocate mediante avviso affisso in bacheca presso la Sede ed inviato, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, per posta senza raccomandazione, o telefax o posta elettronica, ai Soci, presso i recapiti (domicilio, numero di telefax, o indirizzo di posta elettronica) dagli stessi comunicati all'Associazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella adunanza prevista in prima convocazione, le assemblee non risultino regolarmente costituite.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Fungo da Segretario la persona designata da chi presiede la riunione.

I verbali delle Assemblee, redatti a cura del Presidente e del Segretario, sono trascritti in appositi registri.

Per intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto, tutte le categorie di Soci devono essere in regola con i pagamenti dovuti per quote e contributi sociali.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa la delega.

#### Art. 13 - Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha inoltre la facoltà di compiere tutti gli adempimenti inerenti i rapporti tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici e Privati.

Il Presidente è tenuto al pagamento di canoni e spese e, a tal fine, ha poteri di firma per compiere versamenti e prelevamenti nei conti bancari dell'Associazione, girare qualsiasi titolo di credito o similare, nonché compiere tutte le operazioni di pagamento o riscossione senza limiti di importo anche nei confronti di qualsiasi Pubblica Amministrazione, Ente Sportivo o Previdenza di altra specie.

Il Presidente è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza eletto in seno al Consiglio Direttivo e composto da un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimenti temporanei di questi. Il Tesoriere sovrintende alla contabilità delle entrate ed al patrimonio dell'Associazione curando che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali. Egli risponde direttamente al Consiglio Direttivo.

Il Segretario deve dare esecuzione alle delibere degli organi sociali, dirigere gli uffici e curare la sede dell'Associazione. È tenuto a riferire al Consiglio Direttivo.

#### MODALITÀ DI ELEZIONE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto e dura in carica tre anni. Non può essere eletto consecutivamente per più di due mandati salvo che l'Assemblea dei Soci non manifesti, per acclamazione, la propria unanime volontà di confermarlo per ulteriori mandati dopo i primi due.

Possono essere eletti alla carica di Presidente i Soci ordinari con almeno cinque anni di anzianità sociale consecutiva. Le candidature alla carica di Presidente vanno depositate in Segreteria almeno dieci giorni prima della data fissata per la votazione.

Risulta eletto alla carica di Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti purché non inferiori al 50% dei voti espressi; qualora tale maggioranza non sia raggiunta si procederà ad ulteriore votazione, in cui i candidati saranno i due soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti nella prima votazione. Risulterà eletto il candidato che riporterà il maggior numero dei voti.

In qualunque caso di cessazione della carica di Presidente decadrà anche il Consiglio Direttivo che dovrà pertanto convocare senza indugio, e comunque entro novanta giorni dalla cessazione, l'Assemblea per la elezione di entrambi gli organi sociali.

#### Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da sette a undici membri compreso il Presidente che lo Presiede e dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, è assente per tre volte consecutive alla riunione del Consiglio può essere da quest'ultimo dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo, salvo quanto non espressamente riservato dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci, è investito di tutti i poteri per la gestione dell'Associazione e per il coordinamento delle varie attività intese al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo provvede:

- 1) a determinare annualmente misura, entità e modalità di pagamento della quota di ammissione, delle quote sociali e degli eventuali contributi straordinari;
- 2) all'emanazione di norme regolamentari e sociali per l'attuazione dello Statuto e delle deliberazioni assembleari e per lo svolgimento delle attività sociali;
- 3) alla predisposizione del rendimento economico-finanziario consuntivo e del preventivo da sottoporre all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea;
- 4) alla nomina degli arbitri singoli di giustizia disciplinare interna di primo grado di cui al successivo Capo V del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, al fine di un ordinato ed efficiente svolgimento dei suoi compiti, ha inoltre la facoltà di:

- 1) nominare in diversi settori le attività dell'Associazione e assegnarne la direzione e il coordinamento ad uno o più Consiglieri;
  - 2) dare mandati o incarichi speciali ai singoli Consiglieri delegando anche poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione;
  - 3) nominare Commissioni e Comitati in via consultiva e anche esecutiva, aventi compiti di carattere organizzativo, sportivo, finanziario, di controllo, chiamando a far parte anche Soci e non Soci
- fissazione delle relative attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è convocato su invito del Presidente presso la sede sociale o altrove. In caso di inerzia del Presidente può essere convocato anche da uno dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima della data di riunione e nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato telefonicamente o in qualsiasi altro modo da un giorno all'altro.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti che abbiano espresso un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le verbalità della riunione redatti a cura del Presidente della riunione e del Segretario e da essi controfirmati vengono trascritti in apposito registro. Nel caso si rendano vacanti dei posti di Consiglieri, per dimissioni o per altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione per cooptazione nel numero massimo di due quando il Consiglio è composto da sette membri e nel numero massimo di tre quando è composto da nove o più membri. Ove si rendano vacanti più di due posti per il Consiglio di sette membri o più di tre posti per il Consiglio di nove o più membri, l'intero Consiglio si deve provvedere a nuova elezione senza indugio e comunque entro il termine di novanta giorni dalla decadenza.

Qualunque giorno della cessazione, l'Assemblea per la elezione di entrambi gli Organi Sociali.

**ARTICOLI DI ELEZIONE** - Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea dei Soci, con votazione a scrutinio segreto e dura in carica tre anni.

Possono essere eletti alla carica di Consiglieri tutti i Soci con almeno tre anni di anzianità sociale ininterrotta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Le candidature alla carica di Consigliere vanno depositate in Segreteria almeno dieci giorni prima della data fissata per la votazione.

Risultano eletti Consiglieri i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.

#### Art. 15 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esegue il controllo amministrativo-contabile dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi (di cui uno con funzione di Presidente) e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto.

Le candidature alla carica di Componente del Collegio dei Revisori vanno depositate in Segreteria almeno dieci giorni prima della data fissata per la votazione.

I Revisori dovranno possedere, ove possibile, titolo professionale o comunque specifica competenza.

Il Collegio dei Revisori elegge nella prima riunione il Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria dell'Associazione ed accompagna con una relazione il rendimento economico-finanziario consuntivo che il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ogni esercizio, sottoporrà all'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle norme statutarie ed è responsabile verso l'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del suo Presidente almeno una volta l'anno per l'esame del rendimento economico-finanziario consuntivo ed ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti, il Collegio provvede alla propria reintegrazione con i membri supplenti.

I membri supplenti vengono a loro volta reintegrati tramite cooptazione dei candidati più votati e non eletti. In mancanza di questi, si procederà alla rielezione dei membri da sostituirsi da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.

#### Art. 16 - Il Comitato dei Proibivri

Il Comitato dei Proibivri decide, quale organo di giustizia disciplinare interna di secondo grado, su tutte le controversie insorte fra i Soci e fra l'Associazione ed uno o più Soci per motivi attinenti ai rapporti associativi.

Nel decidere le questioni disciplinari al suo esame, il Comitato dei Proibivri si attiene alle disposizioni di cui al Capo V del presente Statuto.

Il Comitato dei Proibivri è composto da tre membri effettivi (di cui uno con funzione di Presidente) e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto.

Le candidature alla carica di Componente del Comitato dei Proibivri vanno depositate in Segreteria almeno dieci giorni prima della data fissata per la votazione.

I Proibivri dovranno possedere, ove possibile, titolo professionale o comunque specifica competenza.

Il Comitato dei Proibivri elegge nella prima riunione il Presidente. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti, il Comitato provvede alla propria reintegrazione con i membri supplenti. I membri supplenti vengono a loro volta reintegrati tramite cooptazione dei candidati più votati e non eletti. In mancanza di questi, si procederà alla rielezione dei membri da sostituirsi da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Comitato dei Proibivri dura in carica tre anni.

### CAPO V - DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE E SANZIONI

#### Art. 17 - Sanzioni

Il Socio che contravenga agli obblighi previsti dal presente Statuto, dal Regolamento, dalle delibere e dai provvedimenti emanati dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dai Consiglieri ai quali siano delegati particolari compiti, ovvero che si renda responsabile di azioni e comportamenti contrari all'onore, alla morale o alla dignità, sia dentro che fuori la sede dell'Associazione, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento della vita associativa, sarà passibile, a seconda della gravità dell'infrazione, delle seguenti sanzioni:

- richiamo;
- ammonizione solenne;
- sospensione dallo status e dai diritti di Socio da 15 giorni a sei mesi;
- radiazione.

#### Art. 18 - Procedimento disciplinare interno di primo grado

Il procedimento disciplinare interno di primo grado viene instruito, trattato e deciso secondo equità da uno degli arbitri singoli di giustizia disciplinare interna di primo grado nominati dal Consiglio Direttivo.

Ove ravvisi i presupposti di cui all'art. 17 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo incarica uno degli arbitri singoli di giustizia disciplinare interna di primo grado di instaurare il procedimento nei confronti del Socio incolpato.

Analogamente, ove insorga controversia tra due o più Soci, o tra Soci ed Associazione, la parte interessata richiede al Consiglio Direttivo di incaricare uno degli arbitri singoli di giustizia disciplinare interna di primo grado di instaurare il procedimento sotteso alla risoluzione della stessa.

Il procedimento si svolge senza formalità di procedura, rispettato comunque il contraddittorio tra i soggetti interessati e, ove possibile, deve definirsi nel corso di un'unica seduta, durante la quale l'arbitro singolo deve tentare la conciliazione. Della riunione si redige verbale in forma riassuntiva.

Il procedimento deve essere definito, con provvedimento succintamente motivato, entro sessanta giorni dalla instaurazione, salvo proroghe motivate disposte dall'arbitro.

Il provvedimento irrogativo di sanzioni disciplinari va comunicato al Socio con lettera raccomandata A.R.

#### Art. 19 - Procedimento disciplinare interno di secondo grado

- Possono essere appellati dinanzi al Comitato dei Probiviri, entro quindici giorni dalla comunicazione, dai soggetti che hanno partecipato ai relativi procedimenti interni di primo grado:
- i provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari a carico dei Soci;
  - i provvedimenti che abbiano definito la controversia tra due o più Soci e tra Soci ed Associazione;
  - i provvedimenti di radiazione del Socio per morosità assunti dal Consiglio Direttivo.
- Il procedimento si svolge senza formalità di procedura, rispettato comunque il contraddittorio tra i soggetti interessati e, ove possibile, deve definirsi nel corso di un'unica seduta, della quale si redige verbale in forma riassuntiva.
- Il procedimento di secondo grado deve essere definito secondo equità, con provvedimento succintamente motivato, entro sessanta giorni dalla instaurazione, salvo proroghe motivate disposte dal Comitato dei Probiviri.
- Il provvedimento reso dal Comitato dei Probiviri è definitivo e non più impugnabile nell'ambito del sistema di giustizia disciplinare interno all'Associazione e, ove contenga l'irrogazione di sanzioni disciplinari, va comunicato al Socio con lettera raccomandata A.R.

#### Art. 20 - Clausola compromissoria

I Soci, soltanto dopo aver espletato i due gradi di procedimento previsti dal sistema disciplinare interno all'Associazione ed ove non condividano i relativi provvedimenti, potranno nelle sole controversie tra Soci ed Associazione, richiedere la costituzione di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa tra i primi due, o, in difetto d'intesa, dal Presidente del Tribunale di Pescara.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e non secondo diritto ed il procedimento arbitrale dovrà svolgersi senza formalità di procedura, rispettato comunque il contraddittorio tra i soggetti interessati, ed essere definito entro centoottanta giorni dalla instaurazione.

Pur in pendenza del procedimento arbitrale, resta in ogni caso salva per l'Associazione la facoltà di agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.

#### CAPO VI - DELLO SCIoglIMENTO

##### Art. 21 - Scioglimento

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Con la stessa delibera provvede alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo ad essi i relativi poteri.

Il Fondo sociale residuo sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea, ma comunque a fini sportivi ed in conformità agli obblighi della legislazione vigente all'epoca dello scioglimento.

#### CAPO VII - NORME DI CHIUSURA

##### Art. 22 - Recepimento normative CONI e federali

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali è affiliata.

Pertanto costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali, nelle parti relative all'organizzazione ed alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività sportiva.

L'Associazione s'impegna inoltre ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti della Federazione Italiana Vela dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

##### Art. 23 - Richiamo alla legislazione vigente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

Pescara, 7 marzo 2019



Come da atto costitutivo del 7 marzo 2019



Il Presidente del CNP2018

Nino Venditti